



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30/10/2014

COMUNE DI UGENTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Provv. 1/2014.

L'anno 2014, addì 24 del mese di settembre in Ugento (LE), presso l'Ufficio VIA e VAS, nella sede del "Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio", Piazza Adolfo Colosso, n.1 l'Ing. Simona BRAMATO, quale Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, giusta Decreto n.15 del 03 Settembre 2014, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Ugento (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con Delibera di Giunta Comunale n.186 del 26 giugno 2012 la Giunta Comunale adottava il Piano di Lottizzazione del Settore d'Intervento n.25 e contestualmente deliberava di condizionare l'approvazione definitiva del Piano alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presso l'Autorità Regionale Competente;
- l'avvenuta adozione del Piano di Lottizzazione settore n.25 veniva resa nota mediante pubblicazione sul BURP n.140 del 27 settembre 2012;
- la variante in oggetto ricade nell'ambito di applicazione della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dell'art.8 della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012 e dell'art.6 del Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013;
- con nota prot. n.19849 del 05 settembre 2012, acquisita in data 07 settembre 2012 al n.7070 di protocollo del Servizio Ecologia - Regione Puglia, il Comune di Ugento presentava Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R. n.44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo:
 - Tavola 01: Relazione tecnica-economica;
 - Tavola 02: Relazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12/12/2005) - Planimetrie PUTT/p;
 - Tavola 03: Inquadramento territoriale: Stralci planimetrici;
 - Tavola 04: Planimetria generale su base catastale: Stato di fatto - Tabella riepilogativa ditte catastali e calcolo superfici;
 - Tavola 05: Adeguamento Piano di Lottizzazione - Zonizzazione;
 - Tavola 06: Adeguamento Piano di lottizzazione: Fili fissi e tipologie edilizie;
 - Tavola 07a: Opere di urbanizzazione: rete AQP - Illuminazione pubblica;
 - Tavola 07b: Opere di urbanizzazione: rete fogna nera- Profili longitudinali- Particolari sezione di scavo e pozzetto di ispezione;

- Tavolo07c: Opere di urbanizzazione: Viabilità e marciapiedi - Sezioni stradali tipo.
- con nota prot.AOO_089-0007601 del 21/09/2012, l'Ufficio VAS della Regione Puglia, effettuata ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n.44/2012 la verifica di completezza della documentazione presentata ai fini dell'avvio del procedimento di propria competenza, comunicava all'autorità procedente che la suddetta istanza risultava carente del "Rapporto Preliminare" di cui all'art.8 co.1 lett. a) della L.R. n.44/2012, così come definito al comma 1 dell'art.12 del D.Lgs.vo n.152/2006 e ss.mm.ii., invitando a produrre copiadello stesso in formato cartaceo e su supporto informatico ai fini dell'avvio dei procedimenti;
- con nota prot. n.27024 del 03 dicembre, acquisita in data 13 dicembre 2012, il Comune di Ugento trasmetteva la seguente documentazione integrativa:
 - Rapporto Ambientale Preliminare della "Verifica di assoggettabilità a VAS aggiornamento e adeguamento del piano di lottizzazione comparto 25 (ex 11/E del P.di F.);"
 - Studio Geomorfológico e tecnico e sismico sull'area interessata dalla lottizzazione del comparto n.25.
 - l'ufficio VAS della Regione Puglia, con nota prot. del Servizio Ecologia n.AOO_089 - 0010666 del 20 dicembre 2012, ai fini della consultazione di cui all'art.8 co.2 della L.R. n.44/2012, comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'Autorità Procedente sul Portale Ambientale della Regione Puglia (www.ambiente.regione.puglia.it), ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
 - Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
 - Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità;
 - Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 - Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
 - Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità;
 - Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
 - Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.
- Con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti, in modo da fornire all'Ufficio ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- con nota prot. n.2937 dell'08 gennaio 2013 la ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione Area Sud trasmetteva il proprio contributo significando l'assenza di impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone in merito all'attuazione di quanto previsto nel Piano;
- con nota prot n.326 del 09 gennaio 2013 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo comunicando l'assenza di vincoli di propria competenza interessanti l'area di progetto;
- con nota prot AOO_148_692 del 18 febbraio 2013 l'Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti della Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo riferendo che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione per quanto di competenza del servizio Scrivente;
- con nota prot. n. 1295 dell' 08 marzo 2013 il Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e

Regolamentazione della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo significando quanto testualmente riportato di seguito:

- risulta che le aree di progetto interessano la fascia costiera del territorio comunale,
- Dalla verifica condotta la progetto della "Variante al piano di lottizzazione settore n.25", trasmesso dal Comune di Ugento (proponente), è emerso che le aree di progetto inserite nel foglio catastale n.50, ricadono interamente nelle "aree soggette a contaminazione salina" come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20/10/2009 e che il Rapporto Preliminare Ambientale non riferisce dell'avvenuta verifica di coerenza del suddetto Piano di lottizzazione con il Piano di Tutela delle Acque;
- Per le "aree soggette a contaminazione salina", il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell'entroterra (misura 2.10, all.14 del PTA). Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:
 - il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art.8 c.1, L.R. 18/99);
 - i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci ed in transizione;
 - per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:
 - verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
 - nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;
 - il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato;

Relativamente al trattamento dei reflui, il Rapporto Preliminare Ambientale pur non fornendo elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente per la Variante in oggetto, anche in merito al funzionamento del trattamento dei reflui e il loro convogliamento all'rete fognaria cittadina se esistente. A riguardo ove non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria cittadina, si obbliga di attenersi alla normativa del regolamento regionale n.26/2011 che disciplina gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati in attuazione delle disposizioni dell'art.100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si evidenzia che il Rapporto "Verifica di assoggettabilità a VAS" non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente. Pertanto si rimanda alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.

Da ultimo, con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, si evidenzia che nel Rapporto "Verifica di assoggettabilità a VAS" non riporta metodi o soluzioni mirate per il risparmio idrico né tanto meno per il riuso delle acque. Infatti nella relazione preliminare manca un'analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue).

Agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dalle Autorità ambientali soprarichiamate entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data pubblicata sul portale VAS della Regione Puglia né presso questo Ufficio Comunale, né presso quello del competente Ufficio Regionale;

Con nota prot. n.12275 del 31 maggio 2013, acquisita al Prot. dell'assessorato Ecologia della Regione Puglia in data 14 giugno 2013 con il prot. n.5833, l'Autorità Procedente invitava l'Autorità Competente a voler esprimersi con cortese urgenza in merito al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di cui in oggetto;

con successiva nota, acquisita al Prot. n.11993 dell'Assessorato Ecologia della Regione Puglia in data 19 dicembre 2013 si inviava ulteriore sollecito affinché l'Autorità Competente determinasse in merito a tale procedimento, allegando a tale sollecito una copia dell'Autorizzazione Paesaggistica n.94 del 23.07.2012 rilasciata per l'intervento in oggetto ai sensi del D.Lgs.vo n.42/2004 e NTA del PUTT/p e recante come specifica condizione: "la larghezza della strada esterna sia omogenea ed adeguata a una delle strade circostanti".

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. 2162 del 28/02/2014, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 04/03/2014 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2011, alla L.R. n.44/2012 e alla L.R. n.19/2013" e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati "avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

con deliberazione di giunta comunale n. 165/2014 si procedeva all'individuazione all'interno del personale in organico presso l'amministrazione comunale di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;

con la soprarichiamata deliberazione si è dato atto che l'individuazione della figura succitata sarebbe avvenuta attraverso un decreto sindacale;

con decreto del Sindaco del Comune di Ugento n.15 del 03 settembre 2014 si individuava e nominava l'Ing. Simona BRAMATO a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VIA e VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Ugento;

- l'Autorità Competente è l'Ufficio VIA e VAS presso il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Piazza Adolfo Colosso, facente capo all'Ing. Simona BRAMATO, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

- il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Comune di Ugento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio

comunale, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art.8 della L.R. n. 44/2012;

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione, sulla base della documentazione presentata dall'autorità precedente, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce alla Variante al PRG vigente del Comune di Ugento "AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE-COMPARTO 25 (ex 11/E del P. di F.)", così come depositata presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento e trasmessa con nota prot. n.19849 del 05.09.2012 al Servizio Ecologia della Regione Puglia sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, più in dettaglio la variante si configura come:

1. Caratteristiche generali:

Tale come si evince dagli elaborati allegati all'istanza, l'area oggetto di verifica è ubicata in una zona di espansione del Comune di Ugento: confina a Nord con via Puglia ed è delimitata negli altri punti cardinali da terreni incolti. Trattasi come detto di una variante del Piano di Lottizzazione inerente il Settore n. 25 del P.R.G. di Ugento con I.T. = 1,2 mc/mq.

Il terreno oggetto della lottizzazione è contraddistinto in catasto terreni al foglio di mappa n. 50 p.lle 16, 21, 22, 23, 34, 93, 94, 225. Il piano di lottizzazione è stato predisposto su richiesta della proprietà: "Consorzio Eredi Tempesta" costituito con atto in data 05.06.1986 notar Zuppelli da Acquarica Del Capo (Le).

La superficie complessiva del Piano è pari a mq. 41.386,00 e l'intera area è classificata dallo strumento urbanistico vigente come "ZONA C1 -Residenziale di espansione". La variante di cui in oggetto si è resa necessaria a seguito di alcuni interventi realizzati dall'Amministrazione Comunale che ha ampliato, dietro finanziamento provinciale, la scuola media statale ancora allo stato rustico, convertendola in Istituto Alberghiero. Tale intervento ha tra l'altro comportato l'ampliamento della sede stradale e del marciapiede in corrispondenza dell'istituto scolastico. Inoltre la variante si è resa necessaria anche a motivo di una discordanza tra dimensioni grafiche e superfici riportate nella tabella "lotti" costituenti il progetto esecutivo (per i lotti 35-36-37-38). La discordanza riscontrata ha determinato la necessità di ridisegnare graficamente i lotti, dando per buono il dato numerico, portando ad una diversa configurazione dell'isolato, variando il posizionamento delle strade nonché la loro larghezza. Inoltre, così come si evince nel documento di assoggettabilità a VAS, è stato necessario prevedere l'allargamento dell'accesso all'area verde attrezzato confinante con i lotti dal 26 al 34 da 1,50 ml a 5,00 ml per consentire il migliore accesso ed utilizzo dell'area. Tutte le varianti proposte, non comportano comunque aumenti di superficie o di volume. I lotti restano perfettamente equivalenti sviluppando stesse superfici e volumi. La superficie del comparto è pari a 41.396 mq, il volume totale è pari a 49.675 mc, mentre il num. di abitanti insediati è pari a 497. Le tipologie edilizie adottate nell'originario piano di lottizzazione rimangono invariati anche nella presente variante, così come la planivolumetria, quindi sono edifici a schiera a due piani ed in linea e/o a schiera a tre piani.

I distacchi tra gli edifici non potranno mai essere inferiori a ml. 7,00. Le altezze degli edifici dal piano del marciapiede sono fissate in 8,00 ml. per gli edifici a due piani e 12,00 ml. per quelli a tre piani.

Per la finitura degli edifici, è fatto divieto di usare rivestimenti in maiolica, gres o cotto o marmo e materiali non di uso tradizionale, almeno per le facciate prospicienti su strada.

Le recinzioni su strada e sui percorsi pedonali dovranno essere realizzate in muratura piena, intonacate e tinteggiate fino all'altezza di ml. 1,00, con eventuale ringhiera sovrapposta dell'altezza di mt. 1,50. I lotti edificatori saranno piantumati lungo i lati confinanti con gli spazi pubblici, con essenze ad alto fusto.

2. Inquadramento territoriale e vincolistico:

Tale come si evince dagli elaborati allegati all'istanza, l'area in cui si colloca il presente Piano di Lottizzazione è ubicata nella parte sud della Penisola Salentina al Fg 223 della Carta d'Italia. È collocata

ad una quota topografica di 80 metri s.l.m.

La configurazione geologico-strutturale della zona, secondo quanto riportato nel documento di assoggettabilità, è risultata alquanto complessa per i fenomeni distensivi che hanno interessato il basamento carbonatico, dalla fine del Cretaceo fino al Pleistocene inf., generando una serie di alti strutturali (Horst) e di bacini (Graben) nei quali si sono depositate in trasgressione le sequenze sedimentarie mioceniche. Nell'area di studio affiorano i Calcari di Altamura che costituiscono il basamento dell'intera Penisola Salentina, si presentano con stratificazione variabile, ad andamento ondulato, con strati di circa 20-30 cm di spessore che, a luoghi diminuisce ed assume la caratteristica struttura a "tavole", con laminazioni ritmiche. Presenti, inoltre, strutture fisico-meccaniche secondarie dovute all'azione del carsismo, con fratture e saccazioni riempite di materiale residuale. Litologicamente si tratta di calcari e calcari dolomitici di colore avana o nocciola, compatti e tenaci, in strati e banchi, talora riccamente fossiliferi, cui si alternano livelli dolomitici di colore grigio o nocciola. L'area oggetto della variante è situata a circa 2,5 km in linea d'aria dai confini amministrativi del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" e da quelli del SIC "Litorale di Ugento".

L'area rientra all'interno dei "territori costruiti" così come definiti dal punto 5.2 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT. Non trovano quindi applicazione le norme del PUTT di cui al titolo II e titolo III. Essa ricade all'interno della fascia dei "territori costieri" secondo il PPTR (art. 41 NTA). A tal proposito si precisa che per tale intervento è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica n° 94 del 23/07/2012 e che ai sensi del comma 2 dell'art 106 (come modificato dalla 2022/2013) delle NTA del PPTR, per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P (autorizzazione paesaggistica), nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo (permesso di costruire) rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta".

L'area non risulta perimetrata dal PAI come area a rischio, né come area a pericolosità idraulica, né a pericolosità geomorfologica. Il PTCP individua l'area come ricadente nella zonizzazione "aree pianificate (zone b.c.d, non servite da pendoli)";

Infine, la variante al Piano di Lottizzazione "Settore 25" del Comune di Ugento, risulta conforme allo strumento urbanistico attualmente in vigore.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante:

Secondo quanto indicato nel paragrafo "CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE" del Rapporto Ambientale Preliminare e nelle "CONCLUSIONI" dello stesso, si ritiene che la variante in epigrafe non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- Per le "aree soggette a contaminazione salina", si prescrive il rispetto del PTA (Piano di tutela delle acque) ovvero:

- il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art.8 c.1, L.R. 18/99);
- i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci ed in transizione;
- per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:
 - verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al

l.m.m.);

- nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;

• il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato;

- Relativamente al trattamento dei reflui, ove non fosse possibile l'allacciamento allarete fognaria cittadina, si obbliga di attenersi alla normativa del regolamento regionale n.26/2011 che disciplina gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati in attuazione delle disposizioni dell'art.100, comma

3, del D.Lgs. 152/2006.

- Relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si rimanda alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento ed prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice A1 al Piano Direttore -Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002 con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nellarete separata per le acque bianche, laddove esistente;

- Con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso delle acque si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili -per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;

- nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde attrezzato pubblico, e privato si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del PdL il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

- si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

- si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", e assumendo a riferimenti tecnici per il miglioramento dell'apparato normativo e d'indirizzo della variante quali il Protocollo Itaca Puglia per edifici residenziali.

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);

- sia rispettato il Regolamento Regionale n.13/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della L.R. n.15/2005;

- come riportato nell'Autorizzazione Paesaggistica n.94 del 23.07.2012 "la larghezza della strada esterna sia omogenea ed adeguata a una delle strade circostanti";

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9- 15 della L.R. n.44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento

Regionale n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;

- a demandare al Comune di Ugento, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente del Comune di Ugento “Aggiornamento e adeguamento del piano di lottizzazione-comparto 25 (ex 11/e del P. di F.);

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.165 del 21 agosto 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco n.15 del 03 settembre 2014; Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,

conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

4. di demandare al Comune di Ugento, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente, a cura dell'Ufficio VIA/VAS;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- Al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ugento secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/ VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

La sottoscritta, Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n.9 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento VAS e VIA
Ing. Simona Bramato
